



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE I.R.P.E.F**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 17/12/2012
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24/04/2018
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/05/2022
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2024**

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Determinazione dell'aliquota
- Art. 3 Disciplina della riscossione
- Art. 4 Soggetti passivi
- Art. 5 Rinvio a disposizioni di legge
- Art. 6 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2 Determinazione dell'aliquota

Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Minerbio, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, intende modulare e rideterminare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale nella seguente misura :

- a) fino a 28.000 euro: 0,64 %;
- b) oltre 28.000,01 euro e fino a 50.000 euro: 0,78 %;
- c) oltre 50.000,01 euro: 0,80%

soglia di esenzione € 15.000,00

Le aliquote differenziate per scaglioni di reddito di cui al punto precedente si applicano a tutti i redditi assoggettabili all'imposta I.R.P.E.F. rispettando unicamente la soglia di esenzione, intendendosi per essa il limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Valgono i criteri e le modalità di calcolo stabiliti dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 360/1998 e s.m.i..

Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento sono confermate le aliquote stabilite dal Comune nel precedente esercizio.

Art. 3 Disciplina della riscossione

In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune, con le modalità di attuazione definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 4 Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Minerbio, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni vigenti.

Art. 5 Rinvio a disposizioni di legge

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni dei legge.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

La deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF è da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 4 del D.Lgs. 360/1998 e s.m.i..